



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo
Potenza

Prefettura Potenza
Prot. Uscita del 01/02/2013
Numero: **0005558**
Classifica: 050.01



Potenza, 1 febbraio 2013

Al sig. Questore di POTENZA

Al sig. Comandante Provinciale dei
Carabinieri di POTENZA

Al sig. Comandante Provinciale della
Guardia di Finanza di POTENZA

Al sig. Comandante della Sezione Polizia
Stradale di POTENZA

Al sig. Capo Compartimento della Polizia
Postale di POTENZA

Al sig. Comandante Provinciale
del Corpo Forestale dello Stato di
POTENZA

Al sig. Provveditore Reg.le del Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria di
POTENZA

Al sig. Comandante della Polizia Provinciale
di POTENZA

Ai Sigg. Comandanti della Polizia Locale
dei Comuni della Provincia di Potenza
LORO SEDI

ml

mt



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo
Potenza*

OGGETTO: Nuovo sistema di affidamento in custodia dei veicoli sottoposti a sequestro, fermo o confisca amministrativi per violazione al codice della strada (procedura informatica denominata "SIVES").

Con l'avvio, in data 3 dicembre 2012, della procedura informatizzata denominata "SIVES" sono stati introdotti nuovi adempimenti formali in ordine alla tematica in oggetto.

Dando atto del diligente operato di ciascuno dei molteplici soggetti coinvolti, si ritiene opportuno, per assicurare il rispetto rigoroso di quanto previsto dalla normativa vigente e per garantire una maggiore funzionalità dell'iter procedurale, fornire di seguito alcune indicazioni.

Come noto, nella ipotesi disciplinata dall'art. 213 del codice della strada, il veicolo sottoposto a sequestro deve essere affidato al proprietario, ovvero, se questi non è presente al momento dell'accertamento o non è prontamente reperibile, al conducente o ad altri soggetti obbligati in solido.

Il richiamato principio generale va coordinato con le disposizioni dell'art. 259 c.p.p. e dell'art. 120 c.p.p., in base alle quali non può assumere la custodia chi si trova in manifesto stato di ubriachezza o di intossicazione da sostanze stupefacenti, chi manifesta palese infermità mentale ovvero chi risulta essere sottoposto a misure di sicurezza detentive o a misure di prevenzione. Solo in presenza di tali circostanze dovrà indicarsi sul verbale la mancanza dei requisiti prescritti.

La custodia, inoltre, non può essere assunta dal minore; in tal caso, il veicolo è affidato a chi esercita la potestà genitoriale o a chi ne fa le veci, qualora presente o reperibile.

Al di fuori di queste ipotesi, per il proprietario, per il conducente del veicolo o per gli altri obbligati in solido, **l'assunzione della custodia rappresenta un obbligo a cui non è possibile sottrarsi**; pertanto, la circostanza di non disporre, in proprietà o in uso, di un idoneo luogo di custodia non può essere eccepita al fine di non essere nominati custodi amministrativi, ben potendo, in tal caso, avvalersi, a proprie spese, di un deposito, di un'autorimessa pubblica o di un altro spazio idoneo, posto in luogo non sottoposto a pubblico passaggio, di cui possa comunque godere a vario titolo.

Nessun rilievo può, inoltre, assumere la dichiarazione del trasgressore di non avere la disponibilità economica sufficiente al pagamento delle spese in questione.

La sottrazione al suddetto obbligo costituisce un **rifiuto alla custodia** e va sanzionato, ai sensi del comma 2-ter dell'art.213 del codice della strada, con il pagamento di un importo da euro 1.818,00 a euro 7.276,00 e con la sospensione della patente di guida da uno a tre mesi.

In linea generale il veicolo sottoposto a sequestro o a fermo amministrativo può essere condotto nel luogo di custodia direttamente dalla persona alla quale è stato affidato o da altra persona di



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo
Potenza

sua fiducia abilitata alla guida, se reperibile. Quando ciò non sia possibile (ad esempio: per motivi di sicurezza, per mancanza assoluta dei requisiti per la circolazione ecc.) vi deve essere trasportato, a spese e cura del custode.

L'affidamento del veicolo in custodia a soggetti terzi (c.d. custode-acquirente) da parte degli organi di polizia, può, quindi, avvenire soltanto se il trasgressore/proprietario/obbligato in solido :

- è assente ovvero si rifiuta di assumere la custodia;
- è minorenne e chi esercita la potestà familiare, o chi ne fa le veci, non è prontamente reperibile;
- risulta essere sprovvisto dei prescritti requisiti di idoneità psico-fisica o morale, ai sensi della richiamata disciplina degli artt. 120 e 259 c.p.p.

Nelle ipotesi in cui è stato disposto il sequestro del veicolo con l'affidamento in custodia all'interessato, gli atti di accertamento (verbale di contestazione, verbale di sequestro, scheda descrittiva del veicolo) dovranno essere inviati all'Area III della Prefettura, soltanto dopo che siano trascorsi inutilmente i termini per il pagamento in misura ridotta e non sia stato inoltrato un ricorso; termini che decorrono dalla notifica al proprietario (se diverso dal conducente). Il verificarsi delle due condizioni andranno attestate nel relativo rapporto.

Qualora il veicolo sia stato affidato al custode-acquirente, i predetti atti di accertamento, compreso l'avviso di intimazione all'assunzione in custodia (debitamente sottoscritto se contestato al trasgressore), dovranno essere trasmessi alla Prefettura solo dopo la notifica all'effettivo proprietario del veicolo, attestando, nel rapporto, che nessuno degli aventi diritto (compreso il conducente, se diverso dal proprietario), abbia fatto richiesta o si sia interessato ad assumere la custodia.

A tal proposito, si richiama l'attenzione delle SS.LL. sull'importanza degli accertamenti volti a stabilire la proprietà del veicolo, considerato che, in diverse occasioni, dagli accertamenti compiuti dallo scrivente ufficio, il proprietario è risultato essere persona diversa da quella a cui era stato notificato l'avviso del ritiro del veicolo e ciò ha comportato un notevole allungamento dei tempi di custodia con un inevitabile aumento delle spese da anticiparsi a carico della scrivente Prefettura.

Quando oggetto del sequestro sia un ciclomotore, nel caso in cui risulti impossibile l'individuazione di un proprietario dai pubblici registri, dovranno essere esperiti ulteriori accertamenti sulla proprietà del mezzo e all'esito degli stessi dovrà essere trasmessa idonea documentazione, consistente anche in un'autocertificazione del proprietario, dalla quale risulti con chiarezza il titolo di proprietà relativo al veicolo.



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo
Potenza*

Per quanto concerne l'avviso di assunzione in custodia di un ciclomotore o un motociclo, al fine di non ingenerare equivoci sui termini, è necessario che nell'avviso sia espressamente indicato che l'assunzione della custodia sia esercitata nei 10 gg. successivi ai primi 30 gg. di custodia obbligatoria presso la depositaria.

Si raccomanda, infine, a tutti gli organi accertatori di attivare tempestivamente, nell'ipotesi di veicoli sottoposti a fermo amministrativo custoditi presso il custode acquirente e non ritirati dall'avente diritto, la procedura di cui al D.P.R. 189/2001, in quanto le spese di custodia dei veicoli non ritirati devono essere anticipate dall'Amministrazione da cui dipende l'organo accertatore.

La procedura di cui al D.P.R. 189/2001 dovrà essere attivata anche nelle ipotesi di veicoli dissequestrati e non ritirati dall'avente diritto dalla depositaria del custode acquirente.

Si confida nella collaborazione di tutti gli Organi interessati.

Il Prefetto
Nunziante